REGOLAMENTO (CE) N. 62/97 DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 1997

che sospende temporaneamente il rilascio dei titoli d'esportazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1685/95 della Commissione, del 10 luglio 1995, che istituisce un regime per il rilascio dei titoli d'esportazione nel settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CEE) n. 3388/81 recante modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2807/95 [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 55, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo [3], come modificato dal regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round [4], ha limitato la concessione delle restituzioni all'esportazione dei prodotti del settore vitivinicolo al volume e alle spese convenuti in tale accordo;

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1685/95 ha fissato le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari per evitare l'esaurimento anzitempo dei quantitativi del livello d'impegno annuo previsto nel quadro dell'accordo;

considerando che, in base alle informazioni di cui la Commissione dispone, in data 15 gennaio 1997 sulle domande di titoli d'esportazione, vi è il serio rischio che il quantitativo previsto nell'accordo si esaurisca assai rapidamente; che occorre evitare domande massicce che potrebbero sia provocare distorsioni di concorrenza tra gli operatori, sia mettere in pericolo il proseguimento delle esportazioni per il resto dell'anno; che è quindi necessario respingere le domande per le quali non sono stati ancora rilasciati i titoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'esportazione recanti fissazione anticipata della restituzione nel settore vitivinicolo, presentate a partire dall'8 gennaio 1997 fino al 16 gennaio 1997 sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 161 del 12. 7. 1995, pag. 2.
[2] GU n. L 291 del 6. 12. 1995, pag. 18.
[3] GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
[4] GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.